

LINEE GUIDA PER LA MICRORACCOLTA DELL'AMIANTO

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 14/2019)¹

(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)

Con deliberazione n. 1071, del 01.07.2019, la Giunta Regionale ha approvato le *“Linee guida per la microraccolta dell'amianto "Azione 6.2.1.3 del piano amianto della regione Emilia Romagna (promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)”*.

Quadro normativo di riferimento.

Come noto, la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”* detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

Successivamente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, ha approvato l'*“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”*.

Successivamente è stato approvato il Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, recante *“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*.

Ed ancora, in seguito, il Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 14 maggio 1996, recante *“Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»”*.

Successivamente, il Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, ha approvato l'*“Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»”*.

E' poi intervenuto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248, recante *“Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”*.

¹ *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*
Settore Sviluppo Urbano – Sportello Unico per l'Edilizia

In seguito, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., ha previsto, tra l’altro, le funzioni amministrative, di vigilanza e controllo, in capo alle Regioni che le esercitano tramite i servizi territoriali di Arpae.

Tutto ciò premesso, recentemente, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con propria deliberazione n. 1945 del 4 dicembre 2017, ha approvato il *“Piano Amianto”* regionale, che si pone in continuità con il precedente Piano Amianto emanato nel 1996, prevedendo nuove azioni di piano.

A seguito di questo, ancora, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 194 dell’11 febbraio 2019, ha approvato il *“Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna. Bando amianto 2019. Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti cemento-amianto”*.

Precedentemente, predisposte dall’Assessorato Sanità - Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna (Circolare 17.05.2002), erano state emanate le linee guida della Regione Emilia-Romagna per la Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del rischio, che contengono indicazioni per eseguire la valutazione dello stato di conservazione e le azioni conseguenti da intraprendere sulla base dello stato di conservazione e del rischio associabile.

Le procedure semplificate di smaltimento.

La Regione Emilia-Romagna nel Piano sopra citato ha previsto tra gli obiettivi dello stesso una specifica azione denominata *“Azione 6.2.1.3 - Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta”*.

La presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica e le procedure da seguire per effettuare la rimozione e la bonifica di amianto potrebbero comportare importanti oneri a carico del cittadino.

Al fine di evitare l’abbandono dei materiali contenenti amianto sul territorio, causa di grave danno ambientale e sanitario, e di superare le difficoltà tecnico amministrative ed economiche per la rimozione degli stessi, che possono costituire un disincentivo allo smaltimento, la Regione ha ritenuto necessario prevedere un iter di gestione per la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto.

La Giunta Regionale ha pertanto il documento dal titolo *“Linee Guida per la microraccolta dell’amianto “Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia - Romagna (Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)”*, pubblicate sul BURERT n. 241 del 24.07.2019 periodico (Parte Seconda).

Esse definiscono procedure uniformi per tutta la Regione, al fine di facilitare l’attività di rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta (c.d. *“microraccolta”*), da parte direttamente dei cittadini, nel rispetto delle norme di natura ambientale e sanitaria.

Esse permettono, in buona sostanza, procedure semplificate di rimozione di manufatti di amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, per insediamenti civili.

Le linee guida sono state elaborate per ridurre i rischi di esposizione all’amianto nell’ambito delle abitazioni civili e i rischi per la collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Le linee guida si inseriscono nel Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna che ha previsto:

- a) l’istituzione di archivi di lavoratori attualmente o precedentemente esposti all’amianto;
- b) un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo;
- c) la mappatura degli edifici con presenza di amianto (scuole di ogni ordine e grado, ospedali e case di cura, impianti sportivi, grande distribuzione commerciale, istituti penitenziari, cinema, teatri, sale convegni, biblioteche, luoghi di culto).

L’applicabilità delle procedura semplificata vale entro i limiti quantitativi riportati nella tabella seguente e prevede:

1. la presentazione di un Piano operativo semplificato, da presentare l'AUSL, secondo il format previsto;
2. il trattamento e la rimozione del materiale mediante l'utilizzo degli appositi prodotti (vedere cap. 12 delle linee guida) in conformità al piano operativo semplificato;
3. il confinamento dei materiali in appositi sacchi;
4. il ritiro del materiale rimosso e così trattato da ditta specializzata preventivamente contattata.

Tipologia del manufatto	Quantità massima	Peso massimo (kg)	Note
Pannelli, lastre piano e/o ondulate	24,00 mq	360,00	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua. Sono esclusi interventi su più strutture adiacenti ed appartenenti a più soggetti. Fino a 500 l ognuno
Serbatoi, cisterne per l'acqua	n. 2		
Canne fumarie	3,00 m lineari		
Altre tubazioni	3,00 m lineari		
Cassette per animali	n. 2		Cucce per animali
Altri manufatti (vasi, fioriere)	n. 2		

Per diventare operativa in tutti i comuni dell'Emilia-Romagna si deve attendere la modifica del Regolamento sulla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani da parte di ATERSIR (l'agenzia regionale per l'acqua ed i rifiuti partecipata dai Comuni dell'Emilia-Romagna) che aveva a disposizione 60 gg. di tempo dalla approvazione della D.G.R. n. 71, del 01.07.2019, per realizzarla.

L'ATERSIR ha provveduto in tal senso con deliberazione n. CAMB/2019/56 del 26 luglio 2019 "Servizio Gestione Rifiuti – modifica dei Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati in recepimento della D.G.R. 1071 del 1 luglio 2019 «Approvazione delle linee guida per la microraccolta dell'amianto»".

Con tale delibera viene stabilito che:

- a) le Linee Guida per la Microraccolta dell'amianto approvate con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1071 del 1 luglio 2019 sostituiscono immediatamente i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvati dalle sopresse Agenzie d'Ambito territoriale ottimale, nelle relative parti inerenti;
- b) i Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attualmente in vigore devono essere adattati nelle relative parti inerenti ai contenuti delle linee guida sopra citate nel più breve tempo possibile dalla pubblicazione della delibera stessa.

Castel San Giovanni, mercoledì 9 ottobre 2019

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SVILUPPO URBANO
ing. Silvano Gallerati



Linee guida per la microraccolta dell'amianto

Azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia - Romagna (Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)

Le presenti linee guida rientrano tra le azioni previste dal Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna ai sensi della D.G.R. 1945/2017 (PAR-ER) con riferimento all'azione 6.2.1.3 "Promuovere procedure semplificate per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di Materiale Contenente Amianto (MCA) in matrice compatta".

Le linee guida definiscono procedure uniformi su scala regionale al fine di facilitare l'attività di rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta (microraccolta) da parte dei cittadini, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.

1. Definizioni e abbreviazioni

1.1 - Definizioni

- a) **amianto in matrice compatta o resinoide:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono fortemente legate in una matrice stabile e solida, come nel caso dei manufatti in cemento-amianto. Il Materiale contenente amianto è compatto quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici;
- b) **amianto in matrice friabile:** prodotti, manufatti e applicazioni in cui le fibre di amianto sono libere o debolmente legate, quali ad esempio isolanti dei tubi delle stufe, pannelli isolanti e guarnizioni di centrali termiche. L'amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale;
- c) **autorimozione:** la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto effettuata direttamente dai soggetti di cui al punto 3;
- d) **confezionamento dei rifiuti:** le attività di preparazione dei rifiuti derivanti dalle attività di autorimozione effettuate secondo le modalità descritte al punto 12 finalizzate al conferimento al gestore per il successivo avvio a smaltimento;
- e) **microraccolta:** l'insieme delle operazioni di autorimozione (smontaggio e confezionamento) di piccole quantità di materiale contenenti amianto ad esclusione dei casi di cui al punto 4, effettuate dal singolo cittadino, trasportate e avviate a smaltimento esclusivamente dal gestore del servizio pubblico;
- f) **utenza attiva:** il titolare dell'utenza del servizio di gestione dei rifiuti cui è associato un contratto attivo relativo all'immobile oggetto della rimozione;
- g) **kit per l'autorimozione di seguito "elenco materiali per l'autorimozione":** l'insieme dei dispositivi, ivi inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i materiali idonei al confezionamento dei rifiuti

oltre alle specifiche istruzioni per l'uso, reperiti sul mercato direttamente dal cittadino, per la rimozione in autonomia e il confezionamento di piccole quantità di materiale contenente amianto;

- h) **gestore o “gestore del servizio pubblico”**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) **piccole quantità di materiale contenente amianto**: si intendono le quantità inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella di cui al punto 8;
- j) **piano operativo semplificato**: piano operativo redatto dal soggetto di cui al punto 3 secondo il format riportato in Appendice 2 per l'autorimozione e il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto ai fini del successivo conferimento al gestore.

1.2 - Abbreviazioni

- a) **PAR-ER**: Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna
- b) **MCA**: Materiale Contenente Amianto
- c) **DPI**: Dispositivi di Protezione Individuale

2. Finalità

La finalità principale dell'azione 6.2.1.3 del PAR-ER è quella di favorire e semplificare la rimozione e il corretto smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili e/o nelle relative pertinenze. Più nel dettaglio la presente azione si concentra sulla definizione di procedure uniformi per le attività di microraccolta, nel rispetto delle norme di natura sanitaria e ambientale a tutela della salute del cittadino e dell'ambiente.



Alla base dell'azione, vi è la necessità di ridurre i rischi di esposizione all'amianto nell'ambito delle civili abitazioni e i rischi per la collettività derivanti da un non corretto smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

Fig. 1: Finalità dell'azione - schema esemplificativo

3. Soggetti destinatari

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano esclusivamente i privati cittadini relativamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle relative abitazioni e/o pertinenze, nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 4 (Campo di applicazione), 8 (Limiti quantitativi) e 9 (Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta).

4. Campo di applicazione

Le attività di microraccolta e le relative procedure descritte nel presente documento riguardano materiali costituiti da amianto in matrice compatta in buono stato di conservazione, presenti in insediamenti civili, escludendo quelli di origine industriale e/o artigianale.

Il Codice EER del materiale contenente amianto rimosso attraverso la microraccolta è il 170605*: materiali da costruzione contenenti amianto.

NON può essere effettuata la rimozione dei materiali contenenti amianto nell'ambito della microraccolta qualora:

- a) le operazioni di rimozione riguardino manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto);
- b) le operazioni di rimozione presentino evidenti rischi di infortunio;
- c) il materiale da rimuovere sia in condizioni tali da non rispettare quanto specificato nel presente documento;
- d) le quantità oggetto di rimozione superano i limiti indicati al punto 8.

Nei casi soprariportati (casi di esclusione) il cittadino dovrà rivolgersi a ditte specializzate (iscritte alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali, ex. D.Lgs. 152/06).

Il soggetto titolato ad effettuare la comunicazione di rimozione dell'amianto è rappresentato di norma dall'intestatario dell'**utenza attiva** riferita all'immobile dal quale si intende rimuovere il MCA.

I quantitativi annualmente rimossi dall'utenza non possono eccedere i limiti previsti al punto 8. Gli interventi di rimozione della stessa tipologia (ad esempio tettoia in lastre) **non possono essere frazionati** e conferite in più annualità.

5. Classificazione dei rifiuti rimossi

I rifiuti rimossi nell'ambito della microraccolta, derivano da un'attività domestica e vengono quindi classificati come rifiuti urbani sulla base dell'articolo 184, comma 2, let. a) del D. Lgs 152/06:

“Art. 184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione”.

6. Modalità di rimozione e raccolta

Le attività di autorimozione e confezionamento **devono essere effettuate esclusivamente dall'utenza attiva riferita all'immobile** in cui sono presenti i manufatti contenenti amianto oggetto delle attività di autorimozione, seguendo la procedura e le modalità descritte ai punti 10 e 11.

7. Ruoli e responsabilità delle parti

Il servizio di microraccolta è attivato a seguito di uno specifico atto approvato da ATERSIR che conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti dei Comuni emiliano-romagnoli alle presenti linee guida.

I ruoli e le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nelle attività di microraccolta sono:

il **gestore** del servizio pubblico:

- organizza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, un sistema di raccolta dedicato per piccole quantità di materiali contenenti amianto di provenienza domestica, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al momento del ritiro del materiale verifica la corretta applicazione delle procedure e del piano operativo semplificato e la corrispondenza tra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano. In caso di difformità non procede al ritiro e segnala la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE;
- al momento del ritiro del materiale, può verificare che il detentore dell'immobile sia in regola con il pagamento della tariffa sui rifiuti;
- può effettuare presso l'utenza una verifica dei dati riportati nel "piano operativo semplificato" fornendo contestualmente le indicazioni per il corretto conferimento;
- entro il 30 aprile il gestore provvede ad inviare a Regione/Comune/AUSL/Arpae/ATERSIR il rendiconto dei materiali contenenti amianto raccolti nell'anno precedente sul territorio secondo il format di cui all'Appendice 1.

Il gestore può avvalersi di ditte specializzate da esso incaricate per le attività di ritiro, trasporto e conferimento del materiale contenente amianto.

l'azienda **AUSL**:

- riceve i piani operativi semplificati da parte dei soggetti di cui al punto 3 e ne verifica la completezza dei contenuti;
- può effettuare opportune verifiche e/o può richiedere l'intervento di ARPAE al fine di verificare la correttezza delle procedure adottate per quanto di loro competenza;
- informa i cittadini riguardo i possibili rischi sanitari che possono derivare dall'amianto;
- fornisce le informazioni ai cittadini relative alle modalità di funzionamento del servizio di microraccolta ivi incluse le informazioni sulla composizione, le modalità utilizzo del kit per l'autorimozione e il confezionamento;
- fornisce la documentazione e le informazioni necessarie alla stesura del "piano operativo semplificato".

Atersir:

- promuove il servizio di microraccolta a scala regionale;
- garantisce uniformità nelle modalità di erogazione del servizio da parte dei soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti e dei relativi costi;
- entro 60 giorni dall'approvazione conforma i regolamenti di servizio di gestione dei rifiuti alle presenti linee guida ed individua il range di costo per lo svolgimento del servizio disciplinato con il presente provvedimento;

Il **Comune**:

- informa i cittadini su:

- i rischi connessi alla presenza di amianto;
- l'attivazione e il funzionamento del servizio di microraccolta;
- le modalità di comportamento nei casi di esclusione di cui al punto 4;
- può verificare che il cittadino sia in regola con il versamento della tassa rifiuti.

Arpae:

- può effettuare controlli e sopralluoghi anche sulla base delle segnalazioni delle AUSL per le necessarie verifiche di competenza.

Regione Emilia-Romagna:

- Pubblica annualmente i risultati del servizio di microraccolta sul territorio regionale;
- Le direzioni sanità e ambiente definiscono congiuntamente gli strumenti e i contenuti informativi per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e delle modalità di attivazione.

Regione Emilia-Romagna, AUSL, ATERSIR di concerto coi gestori definiscono i contenuti minimi degli strumenti informativi coordinati (es. brochure informativa, numero di telefono di riferimento, e-mail, pagina sul sito) da attivare per promuovere la conoscenza del nuovo servizio e per agevolare il cittadino nell'attivazione del servizio di microraccolta.

8. Limiti Quantitativi

A seconda del tipo di manufatto, per “piccole quantità” si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi, senza frazionare l'intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia manufatto	Quantità max	Peso max (kg)	Note
Pannelli, lastre piano e/o ondulate	24 mq	360 kg	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.
Serbatoi, cisterne per acqua.	n. 2		Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie	3 mt lineari		
Altre tubazioni	3 mt lineari		
Cassette per animali	n. 2		Cucce per animali
Altri manufatti (vasi, fioriere)	n. 2		

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E' prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

9. Ulteriori limitazioni per le attività di autorimozione e microraccolta

In coerenza con le misure previste dal DM 6 settembre 1994 e dal D.Lgs 81/08, i manufatti devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature (scale, trabatelli). Nel caso di rimozione delle coperture va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati.

Gli interventi sulle coperture possono essere effettuati dal titolare dell'utenza attiva ad un'altezza massima pari a 3,00 metri, in modo tale che la persona che opera, proceda alla rimozione da un'altezza massima di 2,00 metri dal piano campagna.

10. Iter della procedura

Il privato cittadino prima di iniziare ogni attività deve presentare all'AUSL territorialmente competente il Piano operativo semplificato al fine di poter procedere alla rimozione nell'ambito del servizio di microraccolta. Il cittadino può ricevere le informazioni per l'avvio della pratica e per le corrette modalità di rimozione, confezionamento e conferimento al gestore. Più in dettaglio, il cittadino:

- a) può contattare l'AUSL o il gestore per accertarsi della possibilità di avviare la procedura e per avere informazioni sulle modalità di attivazione ovvero acquisire le informazioni attraverso i siti web e gli strumenti informativi messi a disposizione previsti dalle presenti linee guida;
- b) acquisisce il format del piano operativo semplificato direttamente presso le sedi delle AUSL territorialmente competenti oppure lo scarica via web dal sito delle AUSL stesse;
- c) compila il piano operativo semplificato (di cui viene riportato il format in Appendice 2) e lo può trasmettere all'AUSL territorialmente competente attraverso le seguenti modalità:
 - consegna in cartaceo in quadruplica copia: una copia rimane all'AUSL e tre copie vengono riconsegnate timbrate al cittadino.
 - invio digitale tramite PEC o mail all'AUSL. La ricevuta di consegna della mail o della PEC unitamente al piano operativo semplificato dovrà essere stampato in triplice copia da consegnare al gestore al momento del ritiro del materiale.

Il piano operativo semplificato compilato dall'utente può in alternativa essere inviato ad AUSL con le modalità suddette dal gestore per conto dell'utente stesso.

- d) provvede alla rimozione e al confezionamento dei rifiuti secondo le modalità operative descritte al punto 12 e sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni fornite dall'AUSL utilizzando l'apposito materiale conforme a quanto indicato al punto 11. Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso di estranei.
- e) contatta il gestore per concordare le modalità e le tempistiche di confezionamento del materiale di ritiro;
- f) posiziona il materiale già confezionato in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata e facilmente accessibile per le operazioni di carico;
- g) detiene il rifiuto rimosso e confezionato fino al ritiro da parte del gestore o da una ditta specializzata da esso incaricata, unitamente alle copie del piano operativo semplificato di cui al punto c). Al momento del ritiro il gestore compila e firma le copie-per ricevuta, nell'apposita sezione del piano operativo. Due copie firmate dal gestore vengono lasciate al privato. Una copia rimane al gestore;
- h) invia all'AUSL, una copia firmata per ricevuta dal gestore entro un mese dal ritiro, l'altra la conserva per sé.

11. Elenco materiali per l'autorimozione

Ai fini della autorimozione, è necessario dotarsi preliminarmente di Dispositivi di Protezione Individuale, che consistono in materiali e attrezzature adeguate alle lavorazioni da effettuare.

I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare ai fini della protezione dal rischio di inalazione di polveri e fibre e per la fase di confezionamento del MCA sono i seguenti:

- ✓ facciale filtrante con protezione P3 monouso;
- ✓ tuta intera monouso con cappuccio integrato, con protezione da polveri e fibre di tipo 5 e 6 e simbolo di protezione da sostanze chimiche;
- ✓ guanti di protezione contro i rischi meccanici a perdere;
- ✓ scarpe robuste, chiuse e facilmente lavabili (es. stivali);
- ✓ prodotto incapsulante certificato di tipo D, di colore contrastante con quello del manufatto contenente amianto (ex Decreto 20/08/1999);
- ✓ dispositivo per distribuire a bassa pressione il prodotto incapsulante (es. pompa a spalla);
- ✓ utensili manuali non motorizzati adeguati per poter rimuovere eventuali ganci, viti, chiodi;
- ✓ idonea etichettatura da apporre sul materiale confezionato (simbolo "a" di amianto);
- ✓ teli di polietilene di spessore adeguato (minimo 0,15 mm) e trasparenti di dimensioni tali da avvolgere completamente i materiali da rimuovere;
- ✓ nastro adesivo per confezionare i materiali rimossi;
- ✓ pallets dove collocare il materiale rimosso.

Fermo restando il divieto di effettuare le operazioni di rimozione che presentino evidenti rischi di infortunio (punto 4), considerate le diverse possibili lavorazioni associate alla rimozione delle tipologie di manufatti previsti nella presente linea guida, si riporta anche un elenco non esaustivo di Dispositivi di Protezione Individuale, utili a controllare il rischio residuo infortunistico:

- ✓ scarpe/stivali antinfortunistici (con fondo antisdrucciolevole e/o puntale rinforzato e/o suola anti-perforazione);
- ✓ occhiali;
- ✓ elmetto per la protezione del capo da eventuali urti.

Il cittadino potrà decidere l'eventuale scelta e utilizzo di questi ultimi Dispositivi di Protezione Individuale in funzione dei possibili pericoli legati al contesto in cui viene effettuata la rimozione.

12. Modalità di confezionamento

I soggetti di cui al punto 3 che provvedono autonomamente alla rimozione di piccoli manufatti contenenti amianto nell'ambito del servizio di microraccolta devono attenersi alle seguenti procedure per il confezionamento dei relativi rifiuti:

- 1) trattare il manufatto su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D (DM 20.8.1999) in soluzione acquosa, colorata, con il metodo a spruzzo a bassa pressione (utilizzando una pompa a spalla o una spruzzetta manuale) o a pennello, prima della sua rimozione (in conformità con il DM 6.9.1994);
- 2) racchiudere il materiale rimosso con teli di plastica trasparenti sigillati con nastro adesivo; lastre e pannelli devono essere confezionati a norma di legge e anche sulla base delle indicazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti; piccoli pezzi di materiale compatto, privi di spigoli taglienti, possono essere racchiusi in doppi sacchi di plastica trasparente;

- 3) detenere il rifiuto presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro e conferirlo al gestore del Servizio Pubblico per il ritiro a domicilio secondo le modalità concordate.

Le operazioni di cui ai punti 1) e 2) devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. I materiali asportati non devono essere frantumati dopo la rimozione. Il cittadino deve proteggersi durante l'operazione di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta con filtro P3 come indicato al punto 11; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all'interno dei teli di plastica trasparenti.

13. Modalità di ritiro

I rifiuti di amianto possono essere conferiti al gestore o ad una ditta specializzata da esso incaricata solo se accompagnati dal piano operativo semplificato consegnato all'AUSL territorialmente competente (timbrato o associato alla ricevuta PEC).

Al ritiro, il gestore compila e firma per ricevuta il piano operativo semplificato (tre copie: una al gestore, le altre due per il cittadino che ne invia una ad AUSL e l'altra la conserva per sé). Il gestore deve verificare la corrispondenza fra i rifiuti da ritirare e i quantitativi riportati nel piano operativo.

L'appuntamento per il ritiro a domicilio deve essere fissato di norma entro il termine di 30 giorni dalla chiamata al Gestore per il ritiro del materiale.

Il materiale già confezionato deve essere posizionato dall'utente in un punto idoneo al ritiro da parte del gestore e facilmente accessibile per le operazioni di carico da parte dei mezzi preposti.

Una copia del piano rimane al gestore ai fini delle rendicontazioni annuali previste dalla procedura.

Il gestore o la ditta specializzata da esso incaricata deve provvedere al conferimento dei rifiuti provenienti da microraccolta ad impianto di smaltimento autorizzato.

In caso di non corretta applicazione delle procedure e/o di non corrispondenza di tipologia di materiale e quantitativi, con quanto contenuto nel piano operativo semplificato, il gestore non procede al ritiro e segnala tempestivamente la presenza di materiale contenente amianto a terra al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPAE.

14. Costi

Il costo del materiale necessario per l'autorimozione di cui al punto 11 è a carico del cittadino.

Il servizio di raccolta e smaltimento attraverso la modalità della microraccolta dell'amianto è all'interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il relativo costo è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del servizio di gestione dei rifiuti all'interno della voce "Costi Comuni".

15. Condivisione dei dati

Al fine di eliminare duplicazioni di richieste di informazioni agli enti coinvolti i Gestori del servizio, Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, AUSL e Comuni condividono le informazioni relative agli utenti che hanno usufruito del servizio di microraccolta dell'amianto, alle quantità e tipologia di materiali raccolti e alla loro localizzazione.

La gestione delle informazioni e dei dati personali relativi alla presenza di materiali contenenti amianto e alla loro rimozione ai sensi delle presenti linee guida si inserisce in attività di pubblico interesse (prima, su tutte, la tutela della salute pubblica) disciplinate dalla legge in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali svolto per tali finalità, rientra nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, che non necessita del consenso da parte del soggetto interessato. Nell'ambito di tali operazioni di trattamento possono legittimamente essere ricomprese la conservazione e la comunicazione dei dati personali da parte di tutti gli enti pubblici e gestori di servizi pubblici coinvolti nell'esercizio delle funzioni amministrative previste per legge. In ogni caso, con riferimento al diritto di accesso a tali dati e documenti troverà applicazione la disciplina prevista dagli art. 22 e ss. della legge 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016.

APPENDICE 1: FORMAT PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA MICRORACCOLTA AMIANTO

ID	Utente (Nome e Cognome oppure Codice Utenza)	Comune	Indirizzo di ritiro (Località, Via, N° civico)	Data esecuzione lavoro	Data consegna del Piano operativo semplificato all'AUSL	Data eventuale sopralluogo del gestore	Numero e Tipologia di manufatto *	Eventuali quantità pesate in fase di ritiro con dinamometro (kg)	Data effettuazion e del ritiro	Servizio Eseguito (si/no)	Peso riscontrato all'impianto (kg)	Costi della microraccolt a (€)

* scegliere tra una delle seguenti voci:

Pannelli, lastre piane e/o ondulate

Serbatoi, cisterne per acqua

Canne fumarie

Altre tubazioni

Cassette per animali

Altri manufatti (vasi, fioriere)

APPENDICE 2: PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO PER L'AUTORIMOZIONE DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE O RACCOLTA AL SUOLO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI DA PARTE DEL PRIVATO CITTADINO

Il Sottoscritto: _____

Nato a: _____ il ___ / ___ / _____

Residente a: _____ in Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Tel _____

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA **DICHIARA**

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto in matrice compatta per un totale in peso non superiore a 500 Kg
2	<p>Che il materiale contenente amianto è costituito da:</p> <p><input type="checkbox"/> pannelli, lastre piane e/o ondulate in quantità inferiori a 24 metri quadrati (max 360 Kg). Indicarne la quantità in metri quadrati _____</p> <p><input type="checkbox"/> canne fumarie massimo 3 metri lineari. Indicarne la quantità in metri _____</p> <p><input type="checkbox"/> altre tubazioni massimo 3 metri lineari. Indicarne e la quantità in metri _____</p> <p><input type="checkbox"/> serbatoi, cisterne per acqua (massimo 2 pezzi da max 500 litri ognuno) Indicarne la quantità n° _____ lt _____</p> <p><input type="checkbox"/> cassette per animali (cucce) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____</p> <p><input type="checkbox"/> altri manufatti (vasi, fioriere) (massimo 2 pezzi) Indicarne la quantità n° _____</p>
3	<p>Il materiale contenente amianto si trova:</p> <p><input type="checkbox"/> in opera ad altezza inferiore o uguale a 3 mt da terra o <input type="checkbox"/> a terra</p> <p>e si presenta nelle seguenti condizioni:</p> <p><input type="checkbox"/> integro e ben conservato <input type="checkbox"/> stato di usura modesto</p>
4	<p>Che il materiale da rimuovere si trova in un insediamento civile e che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso: <input type="checkbox"/> civile abitazione <input type="checkbox"/> ricovero attrezzi</p>

	<input type="checkbox"/> ricovero animali <input type="checkbox"/> autorimessa <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... sito ain Via n.
5	Che prenderà contatti con il gestore del servizio rifiuti <input type="checkbox"/> per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ (data inizio lavori) ed avrà una durata presumibile di (numero giornate lavorative)
8	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (tutto materiale a perdere)
9	Che le zone interessate dalle operazioni di autorimozione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
10	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
11	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: (indicare il prodotto utilizzato)
12	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione
13	Che il materiale rimosso verrà confezionato in pacchi di piccole dimensioni o singolarmente, posizionato su pallets ed avvolto con film plastico trasparente o collocato in doppio sacco a tenuta (se in pezzi).
14	Che gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e confezionati insieme al materiale rimosso
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della "Linee Guida per la microraccolta dell'amianto" e di accettarne tutte le condizioni	
FIRMA CITTADINO _____	
(Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta)	(Spazio riservato al gestore o alla ditta incaricata del ritiro)
	Data ritiro Operatore/Ditta Firma